



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
RICORSO
ex. art. 414 C.P.C.

Per

<i>Nominativo</i>	<i>Codice fiscale</i>
1. ACCORINTI ALESSANDRA DOMENICA	CCRLSN87T50L452X
2. ARENA MARGHERITA	RNAMGH84P42L452R
3. ARENA VALERIA	RNAVLR90M48A056R
4. ARTUSA CARLO	RTSCRL79D20F537E
5. BELLISSIMO FORTUNATO	BLLFTN67R09F537G
6. BELSITO FRANCESCO	BLSFNC73R06F537B
7. BONGIOVANNI ROSA	BNGRSO80R54B202T
8. BROLO GIUSEPPE	BRLGPP83A11G348B
9. CALABRETTA GIUSEPPE	CLBGPP99L14C352Z
10. CANNARIATO CLAUDIO	CNNCLD92C24I356R
11. CAPARRA FRANCESCO	CPRFNC69A23H516V
12. CASTAGNA GREGORIO	CSTGGR70C16F537V
13. CASTAGNA NICOLA	CSTNCL84L03F537I
14. CATALDO DONATO	CTLDNT90D01L259K
15. CENTOLA ANTONELLA	CNTNNL91A46D708B
16. CERAVOLO FRANCESCO	CRVFNC72D26H785R
17. CHIACCHIERA GIUSEPPE	CHCGPP01P27I483T
18. CHINDEMI ALESSANDRO	CHNLSN86M11G791O
19. COCCIOLO MICHELE	CCCMHL77E03F537A
20. CORACI PAOLO	CRCPLA86B02A176U
21. COSTA GIAMPIERO	CSTGPR84M31F537P
22. COSTANZO MARCELLO	CSTMCL62H09H516A
23. CUGLIARI BRUNO	CGLBRN64A26I350R
24. CURRA' VALENTINO	CRRVNT72M03B729T
25. CUTRARO SONIA	CTRSNO84H70B202N

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





26. D'AMICO ERNESTO	DMCRST70R22Z133J
27. DE CARIA FRANCESCO	DCRFNC74H03F537X
28. DE CARIA PIETRO ANTONIO	DCRPRN77C17F537I
29. DE LUCA MICHELE	DLCMHL82H26F537A
30. DE VITA ANTONIO	DVTNTN82H11L452V
31. DI GESU MARIA	DGSMRA93D66F537F
32. DIMARTI FRANCESCO	DMRFNC00P26D976R
33. DIMARTI VINCENZO	DMRVCN98S17H224S
34. DINARDO FORTUNATO	DNRFTN72A27F207W
35. D'URZO SALVATORE	DRZSVT75B24F537J
36. FERRAZZO LUANA	FRRLNU97P54C710Z
37. GATTO ADRIANO	GTTDRN80L28F537Y
38. GRILLO DOMENICA	GRLDNC81L52F537D
39. GUERRIERI GIUSEPPE MARIA	GRRGPP99R12C352X
40. GURZI' ROSARIA	GRZRSR89R66L452G
41. IADICICCO FRANCESCO	DCCFNC96T04B963W
42. IORIO FRANCESCO	RIOFNC80A05F537V
43. IOVINE MIRKO	VNIMRK90S09F839S
44. LA SILVA MARIA	LSLMRA81C49B202D
45. LA TESSA IVANA	LTSVNI84P69F537T
46. LAZZARO VITTORIO	LZZVTR72M22F537E
47. LODATO SALVATORE	LDTSVT80E18I356V
48. LUMASTRO RAFFAELE	LMSRFL81T07D122A
49. MACALUSO GIUSEPPE PIETRO	MCLGPP82A18D009L
50. MACCARONE MICHELE	MCCMHL78A23F537I
51. MAIORANO VALENTINA	MRNVNT86R60F537L
52. MANCINA TERESA	MNCTRS86H43H919C
53. MARCIANO' PASQUALE	MRCPQL76L27F537A
54. MARTURANO FRANCESCO	MRTFNC86L23F537W
55. MATINA VITTORIA	MTNVTR82L51F537V
56. MAURO TONINO	MRATNN74C06F708O
57. MAZZEO ANTONIO	MZZNTN80C17F537E
58. MAZZEO ATTILIO	MZZTTL98L02I854H
59. MAZZITELLI ROSSELLA	MZZRSL90R67F537O

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org





60. MAZZOTTA LOREDANA	MZZLDN89A58F537G
61. MIRTO ROSSELLA	MRTRSL95M55F839R
62. MONTELEONE DOMENICO	MNTDNC81P01L452T
63. MORABITO FRANCESCO	MRBFNC79R04F537N
64. MUSCARI ANTONIO GIOVANNI	MSCNNG71M01F537Y
65. NAVARRA GAETANO	NVRGTN77P07F537I
66. NERI GIULIO FRANCESCO	NREGFR74P14H224J
67. NUNZIANTE FRANCESCO	NNZFNC92L13B963X
68. PATA GIUSEPPE	PTAGPP76M25F537L
69. PATANIA MARIAGRAZIA	PTNMGR87L69F537Z
70. RANIELI MARIAROSARIA	RNLMRS83E52F537M
71. RASO GRAZIANO	RSAGZN78T18F537K
72. RINALDI DONATELLA	RNLDTL85T41D643U
73. ROMEO ANTONIO	RMONTN78D21D976V
74. SCALA MARIANTONELLA	SCLMNT82P54C352W
75. SCICCHITANO GABRIELLA	SCCGRL91H64M208E
76. SPAGNOLO GIULIA	SPGGLI95E56E506R
77. TAVANO TERESA	TVNTRS86H48C352C
78. TRECOZZI GIUSEPPE	TRCGPP67P03I350J
79. TRIPALDI ANTONIO ANDREA	TRPNNN86S16F537P
80. ZAMBITO GIUSEPPE	ZMBGPP92P22G273N
81. ZITO LUCA SALVATORE	ZTILSL74R28I982F
82. ZUCCO ANTONINO	ZCCNNN75P26F537A

rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Cola di Rienzo n. 271, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0645507013** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE' NEI CONFRONTI

- degli operatori ATA inseriti e/o che saranno inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del personale ATA, degli Ambiti e per i profili professionali d'interesse dei ricorrenti, ad esito dell'aggiornamento per il triennio 2021/2024 (a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24) e periodi successivi, intimati giusta istanza che si formula in uno al presente atto

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto al riconoscimento per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica del Personale ATA

ED IL RICONOSCIMENTO

del relativo punteggio, con effetti "*definitivi*", nella misura piena pari a punti 6 per singolo anno o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. fino ad un massimo di 6 punti annui, con conseguente obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rideterminazione in aumento dei punteggi attribuiti ai ricorrenti nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 (a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24) ed in ogni periodo di aggiornamento successivo ovvero nel triennio 2024/2027 (a.s. 2024/25, 2025/26, 2026/27) e seguenti

FATTO

Con Decreto n. 50 - 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione ha indetto l'aggiornamento, per il triennio 2021/24, delle graduatorie d'istituto di 3 fascia del personale ATA - personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (**Doc. 1, 2**).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 - 00192 - Roma

Tel. 0645507012 - Fax 0645507013 - Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Dalla III Fascia delle Graduatorie d'istituto si attinge per il conferimento delle supplenze a tempo determinato e temporanee.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare ***il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge come il "servizio civile"*** ha affermato l'ingiusta limitazione per cui, in tutti i profili professionali ATA, tale servizio è valutato in misura fortemente ridotta.

Ciò è previsto in via generale nell'Allegato A, alla Lettera A - Sezione "Avvertenze": " .. *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, **prestati in costanza di rapporto di impiego**, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, **prestati non in costanza di rapporto di impiego**, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.* (v. Doc. 1, pag. 17).

La medesima norma si completa prevedendo che è valutato *come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali* anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (v. Doc. 1, pag. 17).

Pertanto, solo il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico è valutato in modo pieno, ossia **6 punti** per ogni anno scolastico e **0,50 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) (v. *amplius* Doc. 1 - All. A, v. pag. 20 Titoli di Servizio).

Mentre il servizio di leva (o civile) non svolto in costanza di nomina è attratto al *servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*, a cui si riconosce un punteggio molto ridotto, ossia **0,60 punti** per ogni anno di servizio e **0,05 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per anno di servizio) (v. *amplius* Doc. 1 - All. A, v. pag. 20).

La differenza è "**abnorme**", poiché al servizio svolto non in costanza di nomina è riconosciuto un punteggio pari ad **1/10** del servizio svolto in costanza di rapporto ($6:10 = 0,60 / 0,50:10 = 0,05$).

Tali limitazioni sono state confermate nel presente periodo di aggiornamento (2021/24) delle Graduatorie d'istituto ATA di III fascia in linea con i precedenti periodi di aggiornamento e, in

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



particolare, con il DM n. 430 del 13.12.2000, che aveva dettato inizialmente i criteri di applicazione dei punteggi, per cui sono parimenti illegittimi e suscettibili di disapplicazione, in quanto atti presupposti rilevanti, il *D.M. MIUR n. 640 del 30.08.2017* (recante l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA del triennio 2017/2020) e relativo Allegato A, il *D.M. MIUR n. 716 del 5.09.2014* (recante integrazione delle Tabelle di valutazione dei titoli per l'inclusione nella III fascia delle Graduatorie d'istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativo Allegato A, il *DECRETO del MINISTRO della PUBBLICA ISTRUZIONE n. 430 del 13.12.2000* (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124) e relativo Allegato 1, nella parte in cui hanno previsto che qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico il punteggio non è attribuito per intero al pari del servizio svolto in costanza di nomina ma in misura ampiamente ridotta in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (**Doc. 3, 4, 5**).

Orbene, i ricorrenti, successivamente al conseguimento dei titoli di accesso, **hanno svolto servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato per legge (servizio civile) non in costanza di impiego scolastico**.

Hanno, quindi, presentato domanda telematica in occasione dell'aggiornamento indetto dal DM n. 50/21 per il triennio 2021/24 tramite la piattaforma *Polis – Istanzeonline* (entro il termine del 22.4.21, prorogato al 26.4.21), dichiarando il servizio militare di leva (e civile assimilato per legge).

Per agevolare la consultazione si allegano come **DOC. 6** in **vari files zip**, sezionati nominativamente all'interno per ogni singolo ricorrente: ***titolo di accesso alle graduatorie; certificato – attestato del servizio militare e/o civile svolto non in costanza di nomina; domanda di aggiornamento delle graduatorie presentata tramite Polis/Istanzeonline; estratto posizione con punteggi attribuiti in base ai titoli dichiarati; domanda/diffida*** (**Doc. 6**).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Ma il Ministero ha ridotto espressamente il punteggio dei titoli di servizio in esame, attribuendo 1/10 del punteggio previsto per il servizio militare in costanza di nomina scolastica (v. Doc. 1 – All. A).

Difatti, nelle domande telematiche validate, tale servizio è stato inserito, dalla piattaforma ministeriale, in peculiare sezione tali da determinare in via automatica l'attribuzione del punteggio ridotto nella misura sopra indicata, ossia *nella tipologia del servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali*, con la dicitura “*Amministrazioni statali/Enti locali*” (v. Doc. 6 *amplius*).

Il pregiudizio ha trovato conferma nelle graduatorie definitive, dai cui estratti risulta la mancata attribuzione ad ogni ricorrente del punteggio di 6 punti per singolo anno o di 0,50 punti per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.), atteso che i punteggi complessivi assegnati sono rimasti invariati (nella misura ridotta) rispetto a quelli desumibili dalle domande validate (v. Doc. 6).

Pertanto, a causa del sensibile ridimensionamento del punteggio, i ricorrenti non possono aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze anche solo di tipo temporaneo, peraltro ingiustamente visto che il pieno punteggio (e le correlate posizioni migliorative) sono state riconosciute ad altri operatori per il fatto occasionale di aver svolto il servizio di leva in costanza di nomina scolastica.

Al fine di manifestare interesse al pieno riconoscimento del servizio *de quo*, i ricorrenti hanno trasmesso apposite istanze/diffide al Ministero, intimando di procedere, in via spontanea, tramite i provvedimenti opportuni, all'invocato riconoscimento in misura piena (v. Doc. 6), tuttavia rimaste inosservate, essendo stati quindi obbligati al ricorso.

DIRITTO

- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

Nella specie, i ricorrenti chiedono omogeneamente che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'attribuzione in misura piena del punteggio relativo al servizio di leva svolto non in costanza di nomina (e servizio civile assimilato).

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *"tutte"* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*, senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione *"atti amministrativi presupposti"*, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché i ricorrenti deducono di vantare il diritto soggettivo al pieno riconoscimento del servizio indicato, chiedendo l'attribuzione del pieno punteggio nelle graduatorie d'interesse, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

Non vi è dubbio, inoltre, che la domanda riguardi la fase attuativa del rapporto, e non la fase prodromica, atteso che non è in questione l'inserimento o meno nelle graduatorie in esame, a cui i ricorrenti hanno già pieno diritto, bensì il corretto posizionamento secondo la più opportuna valutazione del servizio indicato e la relativa rettifica del punteggio.

In altri termini, non si controverte in alcun modo della procedura preliminare all'inserimento nelle graduatorie, e non viene formulata alcuna censura avverso l'esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi della Pubblica Amministrazione, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



- In via preliminare: sulla competenza del Tribunale di Roma.

I ricorrenti agiscono omogeneamente al fine di ottenere il pieno riconoscimento di un identico titolo di servizio (servizio di leva o civile assimilato per legge svolto non in costanza di nomina), nella misura uniforme di punti 6 per singolo anno e di punti 0,50 per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.) con riferimento alla medesima/unitaria procedura **nazionale** di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto ATA di III fascia.

Altresì, avversano unitariamente la limitazione di punteggio derivante da previsioni – bando/ordinanza - di **rilevanza nazionale** del Ministero dell'Istruzione della **sede centrale di Roma**, presso cui si radica anche la competenza.

Infatti, nessun rilievo potrebbe avere l'eventuale inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie di Istituti di province diverse, atteso che tali uffici scolastici periferici non hanno alcun potere dispositivo, nè decisionale in merito alla limitazione di punteggio determinata esclusivamente dagli effetti delle citate misure di portata nazionale (v. Doc. 1/5), per cui gli effetti lesivi in questione travalicano sicuramente i singoli ambiti provinciali.

Peraltro, i ricorrenti sono tutti operatori precari e/o in stato di inoccupazione in ambito scolastico, nessuno dei quali è di ruolo, né tantomeno tramite il presente ricorso aspirano ad ottenere l'immissione in ruolo, ma la mera possibilità di assegnazione di supplenze a tempo determinato, essendo privi di servizio attuale ed agendo in giudizio per ottenere il punteggio aggiuntivo del precedente servizio militare e civile svolto non in costanza di nomina al fine di poter aspirare al conferimento di incarichi di supplenza.

Pertanto, non può applicarsi, nemmeno in astratto, il criterio di competenza della (ipotetica) sede di servizio.

In tal senso, si è espresso il **Tribunale di Roma – IV Sez. Lavoro (dott.ssa Donatella Casari) nelle Sentenze n. 6164 e 6165 del 28 Giugno 2022,** che hanno accolto i ricorsi nella medesima

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



fattispecie in esame (l'una per il personale Ata e l'altra per il personale Docente), peraltro entrambe passate in giudicato, affermando che: “ .. *In via preliminare deve evidenziarsi come l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in comparsa, da cui la lamentela riferita “l'omessa indicazione delle sedi o delle ultime sedi di servizio al tempo della iscrizione al ruolo generale dell'atto introduttivo del giudizio ovvero della provincia di inclusione nelle ignote graduatorie limitatamente ai ricorrenti che non hanno mai prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione” sia stata tardivamente formulata essendosi il Ministero costituito solo in data 15.6.2022. Per altro, la precisazione operata a verbale dalla difesa degli istanti, la quale ha rilevato come nessuno di loro prestasse servizio alla data di deposito del ricorso, ne avrebbe in ogni caso implicato il rigetto non potendosi applicare nella fattispecie il disposto di cui all'art. 413 comma 5 c.p.c. ..” (si allega la sentenza specifica per il personale Ata munita di certificato di passaggio in giudicato, v. All. 12).*

Occorre, inoltre, chiarire sin d'ora, al fine di prevenire sterili eccezioni avversarie, **la non pertinenza** di precedenti di Cassazione che in alcuni casi la difesa ministeriale richiama, tra cui *Ordinanza Cassazione Civile Sez. VI n. 11762 - 8.6.2016* e correlate pronunce in essa indicate, atteso che non vi è alcuna pronuncia di Cassazione che affermi la presunta conclusione secondo cui in assenza di servizio effettivo ed attuale la competenza debba radicarsi nelle province presso cui il ricorrente risulterebbe meramente inserito nelle graduatorie.

Infatti, tali precedenti non riguardano il personale ATA e si riferiscono alla peculiare fattispecie dell'assunzione “ .. *di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente* ..” e ad azioni volte “ .. *alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione* ..”.

Inoltre, il caso ivi trattato presuppone un rapporto di lavoro già costituito che “ .. *rappresenti .. l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, ..*”, e precisamente il “ .. *caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, ..*”, con la conseguenza che “ .. *i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione (cfr. in termini Cass. 26.10.2010 n. 21883).* ..”.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Sul radicamento della competenza territoriale si dice solamente che “ .. Il criterio da ultimo indicato può essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza, in relazione a ricorso di docente precaria, del Tribunale del circondano nel quale la stessa al momento della proposizione del ricorso prestava la propria attività, tenuto conto della circostanza che la pretesa azionata ha riguardo alle modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale, con ciò evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell'ufficio cui la dipendente era addetta al momento della domanda (simmetricamente a quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., comma 2, con riferimento al luogo ove si trova l'azienda o una sua dipendenza) (cfr., da ultimo, Cass. 23002/2015). ..”.

Pertanto, tali pronunce, oltre a riguardare casistiche non sovrapponibili alla presente, confermano la necessità di individuare una sede effettiva di servizio in corso al momento del deposito del ricorso, che sia principale o periferica, ma a cui il ricorrente risulti concretamente addetto.

Ne consegue che **nessuna autorizza a trarre da tali pronunce la conclusione che per il personale non in effettivo servizio la competenza debba radicarsi presso i Tribunali dei diversi ambiti provinciali in cui sono inseriti in graduatoria, poiché si tratterebbe di un evidente forzatura del dictum giurisprudenziale sopra esposto.**

Pertanto, eventuali ordinanze e/o sentenze di merito che richiamano tali precedenti per declinare la competenza non appaiono attendibili sotto tale profilo, in quanto traggono una conclusione sconnessa (e non prevista) dalla Cassazione.

Del resto i numerosi precedenti giurisprudenziali allegati a supporto del ricorso, sia di Cassazione, che del Consiglio di Stato, che di grado inferiore (v. Docc. 7 e segg.), hanno accolto favorevolmente i ricorsi pur in presenza di plurimi ricorrenti anche (eventualmente) collocati in graduatorie di province differenti.



Ciò trova conferma nella recentissima *Sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9 Gennaio 2023*, che ha accolto l'appello di ricorrenti anche di eventuali province diverse, riconoscendo in forma piena il servizio militare – civile svolto non in costanza di nomina (v. All. 13).

Nel merito si è espresso favorevolmente sul pieno riconoscimento del servizio militare (e civile) svolto non in costanza di nomina anche la *Corte di Appello di Roma, I Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 685 del 28 Febbraio 2023* (v. All. 14).

Pertanto, si insiste per la preliminare declaratoria della competenza del Tribunale adito.

I. VIOLAZIONE ART. 20, LEGGE N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 62, LEGGE N. 312/1980. VIOLAZIONE ARTT. 569, COMMA 3, E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994. VIOLAZIONE ART. 2050, D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.M. N. 44/2001 ED ART. 13, COMMA 2, D. LGS. N. 77/2002.

L'art. 84, **D.P.R. 417/1974**, prevedeva che «*Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo*».

Ma con la riforma del servizio militare di leva di cui all'**art. 20 della Legge n. 958 - 24.12.1986**, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio pieno anche se prestato non in costanza d'impiego, difatti: «*Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*».

Inoltre, l'art. 62 della **Legge n. 312, 11 luglio 1980**, stabilisce che «*Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. (...)*».

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Quindi, è pienamente valutabile anche a favore del personale ATA (ascritto al personale “*non docente*”) il servizio militare di leva e servizio assimilato per legge anche se prestato non in costanza di nomina.

Ciò è ancor più chiaro in base all’**art. 569, comma 3**, del **D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994** (*T.U. Istruzione*), specificamente riferito all’organico del personale ATA, secondo cui “*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è **valido a tutti gli effetti***”.

Pertanto, **la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare**.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 3 dell’art. 569 citato, ed il contesto in cui s’inserisce, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l’art. 52, comma 2 - II parte, della Costituzione, di evitare che il servizio militare pregiudichi o limiti qualsiasi attività lavorativa in generale.

Difatti, il successivo art. 581, comma 5, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, prevede (ed impone), sempre per il personale ATA, «*una valutazione del servizio militare secondo **criteri uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico***».

In altri termini, il servizio di leva (e assimilato) deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico anche non docente (come gli operatori ATA), e ciò pur dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui **articolo 2050, comma 2**, sembrerebbe prevedere che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro, ma che in realtà non implica alcuna limitazione nella valutazione del servizio rispetto alle presenti graduatorie del personale ATA.

Non si tratta, infatti, di procedure/graduatorie di natura propriamente concorsuale, atteso che le graduatorie d’istituto di III fascia del personale ATA non hanno carattere concorsuale, non

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



prevedono Commissioni di valutazione e non vengono approvate a seguito dello svolgimento di prove valutative/selettive, per cui nemmeno sarebbero applicabili (eventuali) norme limitative riferite a procedure concorsuali come l'art. 2050, comma 2, che appunto si riferisce alle sole graduatorie di concorso.

In ogni caso, il comma 2 va letto in modo integrato e non contrapposto al comma 1, che afferma candidamente la generale valutazione in forma piena del servizio militare (o equivalente) prestato: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Pertanto, il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (*T.U. Istruzione*), sia in generale per il personale docente, all'art. 485, comma 7, sia nello specifico per il personale ATA, all'art. 569, comma 3, ha previsto e confermato quanto già introdotto dalla riforma del servizio militare all'art. 20, L. n. 958/1986, ossia che il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano – uniformemente – validi a tutti gli effetti, quindi anche se svolti non in costanza di nomina.

Tali norme di portata generale, relative sia allo specifico settore militare, sia allo stesso in relazione all'ordinamento scolastico, non ammettono alcuna restrizione interpretativa, rendendo perciò disapplicabile qualsiasi contraria previsione che discrimina il servizio non svolto in costanza di nomina, pur avendo le medesime caratteristiche formali e sostanziali di quello svolto in costanza di impiego scolastico.

Sembra quasi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

Come anticipato, tale interpretazione estensiva è riferibile (anche) al Servizio Civile svolto non in costanza di nomina, ai sensi dell'**art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 77 del 5 aprile 2002**, secondo cui: “ .. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato .. e' valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici. ..”.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Per cui, secondo la suddetta interpretazione integrata e non contrapposta delle norme citate, anche il servizio civile non in costanza di nomina è utile all'attribuzione del punteggio pieno riconosciuto al servizio se svolto in costanza di nomina.

Orbene, per il servizio di leva (e civile assimilato) svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico vi è stato ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) per la sua assimilazione, ai fini del punteggio, al servizio statale svolto in costanza di nomina, ***in particolare, si è espressa di recente la Corte di Cassazione con plurime pronunce favorevoli: Ordinanza n. 35380 - 18.11.2021, Ordinanza n. 34686 - 16.11.2021, Ordinanza n. 34687 - 16.11.2021, Ordinanza n. 5679 - 2.3.2020 (Doc. 7, allegate in file unitario zip).***

Nondimeno anche la magistratura amministrativa (di massimo grado) ha condiviso l'opzione interpretativa esposta nelle recenti ***Sentenze del Consiglio di Stato n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234 del 2.12.2019 e n. 2151 del 9.4.2018 ed Ordinanze n. 6581 del 10.12.2021, n. 5408 dell'1.10.2021, n. 4338 del 2.08.2021 e n. 5196 del 24.09.2021 (Doc. 8, allegate in file unitario zip).***

Tale orientamento ha trovato ulteriore e più recente conferma sia da parte della ***Cassazione Civile – Sez. Lavoro*** con l'***Ordinanza n. 41894 del 29.12.2021***, sia da parte del ***Consiglio di Stato*** con le ***Sentenze n. 3286 del 27.04.2022 e n. 1720 del 10.03.2022***, che si allegano (***Doc. 9, 10, 11***).

Ed ancora, l'Ecc.mo **Tribunale di Roma – Sez. Lavoro** ha condiviso le argomentazioni esposte, accogliendo, ex multis, un ricorso collettivo come il presente in medesima fattispecie per il personale ATA, con la **Sentenza n. 6165 del 28 Giugno 2022, PASSATA IN GIUDICATO E DIVENUTA IRREVOCABILE** (come da certificato di non proposto appello che si allega in uno alla Sentenza), secondo cui “ .. è opportuno evidenziare che la fattispecie oggetto di giudizio è stata oggetto di numerose pronunce tanto della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020), quanto del Consiglio di Stato (Sent. n. 3286/2022; Sent n. 8213/2019; Sent

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



n. 8234/2019; Sent n. 2151/2018; Ord n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021) che hanno condiviso la ricostruzione operata in questa sede dai ricorrenti. ..” e, pertanto, si dichiara “ .. che i ricorrenti, ai fini dell’aggiornamento delle Graduatorie d’istituto di 3° fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023 [.. e seguenti ..] hanno diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione, in personale del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione di tali graduatorie con l’attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno riconosciuto in questa sede; ..” (Doc. 12).

Nel medesimo senso la **Sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9 Gennaio 2023**, che ha accolto l’appello riconoscendo in forma piena il servizio militare – civile svolto non in costanza di nomina per la medesima categoria Ata in oggetto (Doc. 13).

Nel merito si è espresso favorevolmente sul pieno riconoscimento del servizio militare (e civile) svolto non in costanza di nomina anche la **Corte di Appello di Roma, I Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 685 del 28 Febbraio 2023**, sempre per la medesima categoria Ata in esame (Doc. 14).

L’orientamento favorevole del **Tribunale di Roma - Sezione Lavoro** si è espresso ulteriormente di recente con la **Sentenza n. 6576 del 22 Giugno 2023 (Doc. 15)**, ed anche la **Corte di Appello di Milano** ha condiviso piu’ di recente le tesi esposte con la **Sentenza n. 789 del 26 Settembre 2023 (Doc. 16)**.

Si chiede quindi di confermare tale ampio orientamento favorevole.

II. VIOLAZIONE ART. 52, COMMA II, COST. DISCRIMINAZIONE TRA MEDESIME FATTISPECIE SOSTANZIALI.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



L'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, stabilisce che: “(...) *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici (...)*”.

Pertanto, tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare diritti inerenti tutti i cittadini.

Dunque, il servizio di leva, per i ricorrenti, ha comportato l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio per progredire in graduatoria.

La superiore norma deve valere favorevolmente anche per chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina, atteso che il principio dell'art. 52 Cost., c. 2, è di portata generale e non pone eccezioni, per cui chi abbia svolto il servizio di leva (anche in modalità assimilata per legge) nell'interesse della nazione (e della società civile) non debba patire la perdita dell'utile e piena valutazione ai fini dell'accesso e/o della progressione di carriera, anche nelle graduatorie in esame (in tal senso, v. i precedenti di *Cassazione*, Doc. 7, 9).

Solo quindi con il pieno riconoscimento del punteggio (anche) a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina può trovare corretta applicazione la normativa menzionata di rango primario (e di rilevanza costituzionale) secondo cui il periodo di leva sia da valutare **a tutti gli effetti**.

Lungo questa linea interpretativa, in cui, va sottolineato, l'art. 2050 (in particolare il comma 2) sopra citato si coordina e non contrasta con il D. Lgs. n. 297/1994, il sistema generale si riconnette al sistema scolastico, secondo un principio di fondo per cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato **sono sempre utilmente e pienamente valutabili ai fini della carriera scolastica**, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, vietando la normativa una considerazione differenziata e/o frammentaria del medesimo servizio.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



III. SUL CONSEGUENTE DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI RIDETERMINARE I PUNTEGGI.

Chiarito quanto sopra, ne consegue l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e relative articolazioni territoriali, a rideterminare i punteggi dei ricorrenti applicando i criteri di valutazione piena invocati, ossia punti 6 per un anno di servizio e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 6 annui).

E' oggettivo, oltre che documentato (v. Doc. 6 *amplius*), che ai ricorrenti siano stati attribuiti punteggi fortemente inferiori, che ne hanno determinato la collocazione in posizioni sensibilmente deteriori, non utili all'attribuzione di qualsiasi incarico di supplenza, nemmeno di tipo temporaneo.

Pertanto, al fine della corretta determinazione in *melius* del punteggio, il servizio militare e civile assimilato, nella sua durata e qualità, è stato certificato in dettaglio (v. Doc. 6 *certificati servizio militare e civile per singoli ricorrenti*), **per cui l'attività di ricalcolo è meramente esecutivo - automatica, non implicando alcuna complessità**, dovendosi applicare semplicemente il medesimo criterio di calcolo del punteggio riservato al servizio militare/civile svolto in costanza di nomina.

Si chiede, quindi, di dichiarare tenuta l'Amministrazione resistente alla valutazione per intero e a titolo definitivo del servizio in questione per ogni singolo ricorrente, ordinando la rideterminazione delle graduatorie con l'attribuzione ai singoli ricorrenti dell'ulteriore punteggio spettante per ogni classe di concorso opzionata nella domanda di aggiornamento.

SUL PERDURANTE DIRITTO ANCHE NEI PROSSIMI PERIODI DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO 2024/2027 E SEGUENTI

Si chiede che il diritto oggetto di domanda sia riconosciuto espressamente anche per i successivi periodi di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di 3 fascia ATA, atteso che al termine del corrente triennio 2021/2024 sarà indetto il nuovo aggiornamento per il triennio 2024/2027 e seguenti.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



L'aggiornamento consiste in operazioni di rilievo piuttosto formale, volte solo a consentire periodicamente al personale Ata le eventuali diverse scelte di sedi, dichiarazioni di nuovi titoli conseguiti e la modifica dei profili professionali in cui vorrebbero operare.

Pertanto, tali cadenze periodiche degli aggiornamenti (formali) delle graduatorie non possono limitare il diritto (sostanziale) dei ricorrenti che deve - se riconosciuto - poter esplicitare i propri effetti anche nei successivi periodi di aggiornamento e non solo nell'attuale triennio 2021/24 in cui viene promosso il ricorso (triennio che peraltro è in imminente scadenza al termine dell'a.s. 2023/24).

Diversamente, qualora il diritto sia limitato temporalmente al solo triennio in corso, subirebbe una grave compressione delle proprie utilità sostanziali, non consentendo ai ricorrenti di poter fruire effettivamente in futuro del diritto al maggior punteggio oggetto di giudizio.

Si chiede, quindi, all'Ill.mo Tribunale di accogliere le conclusioni come si formulano in seguito, precisando la valenza della decisione con riferimento sia al corrente triennio 2021/24, che ad ogni periodo di aggiornamento successivo ovvero al triennio 2024/2027 e seguenti.

ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.
DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI

Il novero dei potenziali controinteressati non è ragionevolmente individuabile, essendo oggettivamente indecifrabili i nominativi dei soggetti che potrebbero vantare un potenziale conflitto d'interesse.

In questi casi, secondo consolidata giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e di non agevole individuazione il novero dei controinteressati, è giustificato chiedere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'intimata Amministrazione.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Con la pubblicazione degli atti del ricorso nei siti pubblici degli uffici interessati è ampiamente soddisfatto l'interesse dei potenziali controinteressati ad avere conoscenza della pendenza del giudizio.

Difatti, le modalità con cui avviene la pubblicazione sui siti ministeriali garantisce in modo effettivo tale interesse, poiché si richiede di stilare un avviso contenente i riferimenti specifici (*Ambiti - Scuole, Profili professionali Ata, Atti contestati, Nominativi dei ricorrenti*) sulla cui base ogni operatore Ata terzo può valutare l'attinenza o meno del ricorso ai propri interessi.

A tal fine, parte ricorrente appare aver assolto all'onere di prova a suo carico, avendo allegato le domande polis di aggiornamento delle graduatorie e gli estratti riproduttivi della valutazione dei titoli, dei punteggi attribuiti e delle posizioni in graduatorie (v. Doc. 6 per singoli ricorrenti), da cui si trae ogni elemento utile all'individuazione dei potenziali controinteressati.

In ogni caso, va anche chiarito che non sussiste nel caso di specie un ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendovi posizioni soggettive indissolubilmente interdipendenti, per cui può sussistere la facoltà e non la vincolante necessità di notificare, nei termini richiesti, il ricorso ai terzi potenziali controinteressati, motivo per il quale non appare in ipotesi configurabile alcun difetto di integrità del contraddittorio.

Si ribadisce che la natura altamente complessa della fattispecie non rende materialmente possibile rinvenire e/o riportare generalità e collocazione degli operatori terzi nelle graduatorie d'interesse, per cui la modalità di notifica più opportuna è quella della pubblicazione degli atti sui siti dell'Amministrazione resistente, che è tenuta a fornire ogni idonea collaborazione in tali casi.

P.Q.M.

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art. 414 e ss. c.p.c.*

CHIEDONO

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, Voglia, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 533 - 11.08.1973, n. 533 e s.m.i. e degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) disapplicare il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 Marzo 2021 e relativo Allegato A, nonché, in *parte qua*, limitatamente alle previsioni contrarie agli interessi dei ricorrenti, il D.M. n. 640 – 30.8.2017 e relativo Allegato A, il D.M. n. 716 – 5.9.2014 e relativo Allegato A, il D.M. n. 430 – 13.12.2000 e relativo Allegato 1, unitamente alle Graduatorie definitive d'interesse approvate e ad ogni conseguente e/o connesso Decreto o atto parimenti lesivo della posizione dei ricorrenti, in quanto illegittimi/e;

2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato e documentato;

3) accertare e dichiarare il correlato diritto al riconoscimento, con effetti “*definitivi*”, del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti annui), con obbligo a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito ed Istituti scolastici Capofila ed Ambiti territoriali, alla rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti, nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 ed in ogni successivo periodo di aggiornamento ovvero nel triennio 2024/2027 e seguenti, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale prescelto nella domanda di aggiornamento;

4) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito ed Istituti scolastici Capofila ed Ambiti territoriali di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente in relazione alle Graduatorie d'interesse, con obbligo ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org



Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario come da espressa nomina nelle procure in atti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, L. 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e, quindi, è dovuto un Contributo Unificato di €. 259,00.

Si depositano in allegato al ricorso i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Roma, 30.11.2023

Avv. Giuseppe Buonanno

Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori

Via Cola di Rienzo n. 271 – 00192 – Roma

Tel. 0645507012 – Fax 0645507013 – Mobile: 3470934313

E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com

Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

